

AVVISO
Notifica per pubblici proclami
ai sensi degli artt. 49 cpa e 150 cpc

In virtù di quanto disposto dal TAR LAZIO – SEZ. III BIS che ha autorizzato la notifica a mezzo pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, del ricorso promosso da PANEPINTO GIADA si pubblicano i seguenti dati:

- a) **Autorità Giudiziaria:** T.A.R. LAZIO – ROMA – Sez. III BIS
- b) **Numero di Ruolo:** R.G. 2500/2019
- c) **Data Prossima Udiienza:** 17 dicembre 2019
- d) **Parte Ricorrente:** PANEPINTO GIADA (C.F. PNPEDI89B58G348Y)
- e) **Parte Resistente:** Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, USR PIEMONTE, USR LOMBARDIA
- f) **Oggetto del Ricorso:** La docente Panepinto Giada, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 27.11.1971 n.1199 inviato a mezzo racc. A/R n. 05228734285-9 in data 27/11/18 al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha chiesto l’annullamento: Della Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe di concorso B019 - Laboratori di servizi di ricettività alberghiera valida per la Regione Piemonte ed approvata con decreto dell’USR Lombardia pubblicato il 03 agosto 2018 (successivamente rettificata il 22 agosto 2018 per la correzione di alcuni errori materiali), nella parte in cui la docente Panepinto Giada risulta inserita con riserva, ivi comprese successive integrazioni e rettifiche. Nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compreso il Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Decreto Dipartimentale n. 85 del 1° febbraio 2018 (pubblicato nella G.U. e - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14 del 16-2-2018) nella parte in cui all’art. 3 co. 2 dispone che Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017; nonché nella parte in cui all’art. 3 co. 5 dispone che Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi; il Decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 del MIUR (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9-2-2018) nella parte in cui: all’art. 6 dispone che Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017 ... Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi. Successivamente, e precisamente in data 09 Gennaio 2019, il MINISTERO

DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha notificato ATTO DI OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO chiedendo la decisione del ricorso stesso in SEDE GIURISDIZIONALE. La docente Panepinto Giada si è costituita dinanzi al T.A.R. del Lazio sede di Roma insistendo per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ivi inclusa la domanda di carattere cautelare. con atto depositato in data 27/2/19 al quale è stato assegnato il seguente numero di registro generale: **2500/2019**. Il ricorso è attualmente pendente dinanzi alla sezione terza bis del **TAR LAZIO** e rubricato al n. R.G. **2500/2019**.

- g) **Sunto dei motivi del ricorso:** La sig.ra Panepinto è aspirante docente in possesso del diploma idoneo all'insegnamento delle materie tecnico pratiche e risultava inserita con riserva, prima del 31/5/17, nelle graduatorie di II fascia in relazione alla Classe di Concorso B19. Essa, dopo aver presentato domanda di partecipazione al concorso e dopo aver superato le prove, si è collocata utilmente nella graduatoria di merito della Regione Piemonte per la classe di concorso B19 con posizione n. 8. Ad ogni modo parte ricorrente, in ragione del fatto che è inserita con riserva nella II fascia delle graduatorie di istituto, è **stata inserita con riserva anche nella relativa graduatoria di merito**. La stessa, pertanto, con il ricorso in oggetto ha chiesto di essere inserita a pieno titolo nella suddetta graduatoria in virtù del diploma conseguito che, **secondo l'orientamento del Consiglio di Stato, deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento indipendentemente dal fatto se si risulti inseriti o meno nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di istituto**. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto *Violazione e falsa applicazione dell'art. 402 t.u. 297/1994; violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 399 e ss. del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; violazione dell'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460; violazione del dpr n. 19/2016; Violazione delle norme che riconoscono al diploma tecnico valore di titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche fintantoché per la specifica classe di concorso non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso di abilitazione all'insegnamento inteso quale requisito ulteriore al predetto diploma. Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento ed illogicità; eccesso di potere per disparità di trattamento; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, 35 e 97 Cost; violazione del principio del favor participationis*. Per le cd. Classi di concorso ITP non è mai stato attivato un percorso abilitativo ordinario, di talché secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato gli aspiranti docenti ITP avrebbero potuto partecipare alla suddetta procedura concorsuale con il possesso esclusivamente del titolo di studio. Sennonché la legge n. 59/17 che ha disciplinato il suddetto concorso ha previsto all'art. 17 (comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5), l'avvio di una procedura concorsuale riservata a coloro che risultano in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. Per ciò che attiene agli insegnanti tecnico-pratici ha previsto che gli stessi possano partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore della stessa legge, ovvero al 31/5/2017. Il successivo bando di concorso ha specificato che Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai

provvedimenti giudiziari definitivi. In ricorso invece parte ricorrente ha dedotto che avrebbe diritto a permanere nella graduatoria di merito a titolo definitivo e non con riserva in ragione del fatto che il titolo di studio posseduto è ex sé idoneo per consentire la partecipazione al concorso, indipendentemente dalla permanenza o meno nella graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di istituto alla luce del principio stabilito dall'ordinanza n. 1836/16 e dalla sentenza n. 4503/2018 del Consiglio di Stato. Inoltre è stata richiamata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato. In effetti, il Consiglio di Stato, Sezione VI, con ordinanza n. 5134/2018, pubblicata il 03.09.2018, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera b), e comma 3, del d.lgs. n. 59/2017, per un possibile contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., con il principio del pubblico concorso di cui all'art. 51 Cost. e con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost., nella parte in cui ha previsto un regime speciale ritenuto ingiustificatamente limitativo del diritto di partecipazione, anche con riguardo alla categoria dei diplomati ITP aspiranti ai posti di insegnamento tecnico-pratico.

h) **Avviso ai controinteressati:** Con ordinanza n. 5093/2019 il TAR Lazio – sezione III Bis ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, secondo le modalità e i termini previsti nell'ordinanza n. 836/2019 della stessa sezione. **Lo svolgimento del processo può essere eseguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.** Si procede, pertanto, alla notifica nei confronti dei controinteressati, ossia dei soggetti utilmente collocati nella **Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso B019 - Laboratori di servizi di ricettività alberghiera valida per la Regione Piemonte ed approvata con decreto dell'USR Lombardia pubblicato il 03 agosto 2018 (successivamente rettificata il 22 agosto 2018 per la correzione di alcuni errori materiali),**

i) **Documenti pubblicati:**

1. Testo integrale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
2. Atto di costituzione dinanzi al TAR del Lazio;
3. Ordinanza TAR LAZIO n. 5093/2019 con avviso in calce;
4. Graduatoria classe di concorso B019 - Regione Piemonte.

Avv. Luigi Serino

Avv. Marco Lo Giudice